



Berna, 15.12.2009

N. 411-3/09.001

Circolare

Nuova legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA)

Indice

1	INTRODUZIONE	2
2	NOVITÀ RELATIVE ALL'IMPOSTA SULL'IMPORTAZIONE.....	2
2.1	Oggetto dell'imposta (supporti di dati senza valore di mercato; combinazioni di beni).....	2
2.2	Importatore e luogo della fornitura.....	3
2.2.1	Dichiarazione d'adesione (un fornitore e più fornitori).....	3
2.2.2	Immissione di beni in libera pratica per la vendita a partire da un deposito in territorio svizzero	4
2.2.3	Agire in nome proprio o di terzi	4
2.3	Importazioni esenti da imposta	4
2.3.1	Gas naturale e energia elettrica in condotte	4
2.3.2	Reimportazione di beni esportati nel regime doganale di ammissione temporanea (lavori sul bene eseguiti all'estero)	5
2.3.3	Beni svizzeri di ritorno	5
2.4	Base di calcolo dell'imposta.....	5
2.4.1	Forniture tra persone strettamente vincolate.....	5
2.4.2	Reimportazione di beni esportati nel regime doganale del perfezionamento passivo	6
2.4.3	Costi fino al luogo di destinazione in territorio svizzero	6
2.5	Aliquota d'imposta (alimenti; stampati; carattere pubblicitario).....	7
2.6	Prescrizione e riscossione posticipata; aumento successivo della controprestazione	8
2.7	Procedura di riporto del pagamento all'importazione.....	9

1 Introduzione

Nuove basi legali per l'imposta sull'importazione valide dal 1° gennaio 2010:

- legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA);
- ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA);
- altre ordinanze riviste del Dipartimento federale delle finanze relative alla LIVA.

Le nuove basi legali sono consultabili sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD): <http://www.ezv.admin.ch> (Temi → Imposte e tributi → Imposta sul valore aggiunto).

In merito alle disposizioni transitorie dal vecchio al nuovo diritto concernente l'IVA occorre riferirsi agli articoli 112 e 113 LIVA. Per l'imposta sull'importazione è determinante il momento in cui nasce il debito fiscale.

Le pubblicazioni dell'AFD relative all'IVA riscossa sull'importazione di beni saranno adeguate alle nuove basi legali. Tuttavia, il 1° gennaio 2010 non tutte le pubblicazioni saranno disponibili nella versione rielaborata sul sito dell'AFD (lo saranno in tempi brevi).

La presente circolare fornisce informazioni sulle principali novità relative all'imposta sull'importazione. Ulteriori informazioni sono desumibili dalle pubblicazioni rielaborate 52.01 ("Imposta sull'importazione di beni") e 52.21 ("Software"). Esse sono disponibili al summenzionato sito Internet.

La riscossione dell'imposta sull'importazione è di competenza dell'AFD, mentre la riscossione dell'imposta sulle operazioni eseguite in territorio svizzero e di quella sull'acquisto spettano all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Di seguito, il termine "Amministrazione delle contribuzioni" si riferisce sia all'Amministrazione federale delle contribuzioni sia all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, mentre il termine "contribuente" comprende tutte le persone iscritte nel registro dei contribuenti di una delle due Amministrazioni.

2 Novità relative all'imposta sull'importazione

2.1 Oggetto dell'imposta (supporti di dati senza valore di mercato; combinazioni di beni)

A Supporti di dati senza valore di mercato

Anche in futuro l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato non è soggetta all'imposta sull'importazione, bensì all'imposta sull'acquisto in territorio svizzero. Pertanto l'imposizione continua a competere all'Amministrazione delle contribuzioni.

L'articolo 111 OIVA definisce ora le condizioni per l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato. Questa disposizione dell'ordinanza non implica un ampliamento del campo d'applicazione del termine "supporto di dati senza valore di mercato", ma solo il mantenimento della pluriennale prassi dell'AFD.

Per ulteriori informazioni sul termine "supporto di dati senza valore di mercato" consultare le pubblicazioni:

- 52.01 "Imposta sull'importazione di beni" (cifra 4.4.2) e
- 52.21 "Software" (cifra 2.3).

I supporti di dati senza valore di mercato devono continuare ad essere dichiarati all'importazione mediante dichiarazione doganale. Quale valore IVA occorre indicare 0 franchi.

B Importazione di combinazioni di beni (pluralità di prestazioni)

Le attuali disposizioni sulla prestazione complessiva nonché sulla prestazione principale correlata a una prestazione accessoria sono ancora valide. L'attuale ordinamento relativo alle combinazioni di beni è ora inserito nella LIVA (art. 19 cpv. 2). Pertanto, l'importazione di beni che rappresentano prestazioni indipendenti le une dalle altre, ma che sono riuniti in una combinazione (insieme) e offerti in cambio di una controprestazione complessiva, dal punto di vista dell'IVA possono essere imposti come la prestazione preponderante (all'importazione: il bene), se questa prestazione rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (regola del 70%). La novità è costituita dal fatto che questa regola non è più applicabile solamente alle combinazioni comprendenti beni con diverse aliquote d'imposta, bensì anche a combinazioni composte sia da beni imponibili sia da beni esenti da imposta. Per i dettagli relativi a tali principi consultare la pubblicazione aggiornata 52.01 "Imposta sull'importazione di beni" (cifra 4.4.3).

La condizione per l'imposizione secondo la prestazione preponderante (regola del 70%) è che al momento dell'importazione venga presentato un calcolo dei costi (art. 112 OIVA). Ovviamente quest'ultimo può provenire unicamente dal fornitore che ha fabbricato o venduto la combinazione. Le informazioni che devono essere contenute nel calcolo dei costi sono desumibili dall'articolo 112 capoverso 2 OIVA e dalla cifra 4.4.3.4 della pubblicazione aggiornata 52.01 "Imposta sull'importazione di beni".

Un calcolo dei costi deve parimenti essere presentato quando la regola del 70 per cento non può o non deve essere applicata alla combinazione in questione, ma i singoli beni contenuti nella combinazione devono essere imposti separatamente all'importazione secondo l'aliquota d'imposta valida per essi. In assenza di un calcolo dei costi, le combinazioni offerte in cambio di una controprestazione complessiva soggiacciono all'aliquota d'imposta più elevata applicabile al genere di beni contenuti nella combinazione.

2.2 Importatore e luogo della fornitura

2.2.1 Dichiarazione d'adesione (un fornitore e più fornitori)

Se il fornitore estero stesso intende agire quale importatore in occasione dell'importazione o se un'operazione a catena conduce all'importazione, la procedura con dichiarazione d'adesione rimane applicabile (modulo di domanda disponibile sul sito <http://www.estv.admin.ch> [Imposta sul valore aggiunto → Moduli] dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, oppure sul sito <http://www.llv.li/llv-stv-home.htm> [Mehrwertsteuer] dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein).

Se una fornitura (p. es. vendita, locazione) conduce all'importazione, in linea di massima è considerato importatore l'acquirente presso il quale va trasportato il bene al momento in cui nasce il debito fiscale (acquirente, locatario, ultimo acquirente nella catena in caso di operazioni a catena). Il fornitore estero o l'intermediario in caso di operazioni a catena può continuare a effettuare l'importazione in nome proprio (ovvero figurare come importatore nella dichiarazione doganale) solo se è registrato come contribuente ed è in possesso di una dichiarazione d'adesione autorizzata dalla competente Amministrazione delle contribuzioni. A tal proposito occorre prestare attenzione alle seguenti novità:

- In caso di importazione di beni sulla base di una fornitura, per i contribuenti in possesso di una dichiarazione d'adesione autorizzata il luogo della fornitura si sposta ora in territorio svizzero e di conseguenza tali forniture soggiacciono all'imposta sulle operazioni eseguite in territorio svizzero (art. 3 OIVA). Tale conseguenza fiscale esisteva già, tuttavia solamente sulla base della dichiarazione d'adesione autorizzata e senza spostamento del luogo della fornitura in territorio svizzero.
- Secondo l'Amministrazione federale delle contribuzioni in questi casi il luogo della fornitura è considerato in territorio svizzero solo se il fornitore trasporta egli stesso il bene della fornitura in territorio svizzero (fornitura di beni trasportati) o incarica un terzo del trasporto

(fornitura di beni spediti). La dichiarazione d'adesione non ha pertanto alcun effetto in caso di forniture con presa a carico presso il fornitore.

- Infine, in occasione dell'importazione il contribuente in possesso di una dichiarazione d'adesione autorizzata può ora rinunciare ad agire quale importatore del bene importato, a condizione che al momento dell'importazione all'ufficio doganale venga presentata la fattura destinata all'acquirente con la menzione della rinuncia a utilizzare la dichiarazione d'adesione (art. 3 cpv. 3 OIVA). In caso di rinuncia, l'acquirente deve essere menzionato quale importatore nella dichiarazione doganale e viene imposta la controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente ha versato o deve versare.

2.2.2 Immissione di beni in libera pratica per la vendita a partire da un deposito in territorio svizzero

In caso di immissione in libera pratica di beni che un fornitore immette o fa immettere nel suo deposito in territorio svizzero al fine di fornirli da lì al suo acquirente, è ora necessario verificare le situazioni seguenti.

Se al momento dell'importazione è già noto a quale acquirente il fornitore fornisce il bene immesso in libera pratica a partire dal deposito in territorio svizzero e quale controprestazione l'acquirente deve versare per questa fornitura, l'operazione tra il fornitore e l'acquirente conduce ora all'importazione (art. 4 OIVA).

In siffatti casi, l'acquirente deve essere menzionato quale importatore nella dichiarazione doganale. L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente deve versare al fornitore per il bene fornito a partire dal deposito. Per "luogo di destinazione in territorio svizzero" non si intende il deposito bensì il luogo in cui il bene va trasportato dopo l'uscita dal deposito.

Se il fornitore che effettua la fornitura a partire dal deposito è registrato come contribuente in Svizzera e per questa fornitura intende allestire facoltativamente il rendiconto destinato alla competente Amministrazione delle contribuzioni (ovvero agire quale importatore), è necessaria un'autorizzazione (dichiarazione d'adesione) di tale Amministrazione.

2.2.3 Agire in nome proprio o di terzi

Non viene più fatta una distinzione tra le aste nel commercio d'arte e d'antiquariato e le altre aste. Vale ora la regola generale di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 20 LIVA, la quale si basa sull'attuale ordinamento relativo alle aste.

Per quanto riguarda l'imposta sull'importazione vale tuttora quanto segue: il banditore che agisce in nome e per conto del fornitore, ovvero solo come mediatore, deve apporre un'apposita menzione nella dichiarazione doganale. In questo caso risulta pertanto come importatore il fornitore del bene all'asta (all'indirizzo della casa d'asta).

2.3 Importazioni esenti da imposta

2.3.1 Gas naturale e energia elettrica in condotte

Il gas naturale in condotte è ora esente dall'imposta sull'importazione (art. 53 cpv. 1 lett. g LIVA). Nella dichiarazione doganale occorre pertanto richiedere l'importazione in esenzione da IVA. L'esenzione concerne unicamente l'IVA e non gli altri tributi all'importazione. Anche l'energia elettrica in condotte è ora esente dall'imposta sull'importazione.

Il gas naturale e l'energia elettrica provenienti dall'estero e trasportati in Svizzera in condotte soggiaccio all'IVA in territorio svizzero, poiché il luogo della fornitura si trova ora presso il destinatario in territorio svizzero (art. 7 LIVA). L'imposizione spetta all'Amministrazione delle contribuzioni.

2.3.2 Reimportazione di beni esportati nel regime doganale di ammissione temporanea (lavori sul bene eseguiti all'estero)

Se i beni esportati nel regime doganale di ammissione temporanea tornano al mittente in territorio svizzero con conclusione regolare del regime, viene concessa l'esenzione dall'imposta.

L'eventuale controprestazione versata dall'importatore (mittente originario) per i lavori eseguiti all'estero sul bene esportato temporaneamente è esclusa dall'esenzione. Ciò è ora disciplinato dalla LIVA (art. 53 cpv. 1 lett. k e art. 54 cpv. 1 lett. e). Questo ordinamento vale anche per i beni esportati nel regime di ammissione temporanea senza documenti doganali (p. es. veicoli immatricolati in Svizzera).

2.3.3 Beni svizzeri di ritorno

Una delle condizioni per l'esenzione dall'imposta dei beni svizzeri di ritorno è che essi siano rispediti intatti al mittente originario in territorio svizzero (art. 53 cpv. 1 lett. f LIVA). L'uso all'estero non è considerato come una modifica.

Se un bene è stato esportato nel regime doganale di esportazione ai fini dell'ammissione temporanea e se su tale bene sono stati eseguiti lavori di manutenzione all'estero dovuti all'uso, si tratta di importazione di un bene modificato. Poiché al momento dell'esportazione non vi era l'intenzione di sottoporre il bene a una lavorazione all'estero, nell'interesse della parità di trattamento si persegue il risultato fiscale che si sarebbe ottenuto se il bene fosse stato imposto all'esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea e dopo l'impiego fosse stato rispedito al mittente in territorio svizzero con conclusione regolare del regime (vedi cifra 2.3.2). L'adeguamento al risultato ottenuto in caso di regime di ammissione temporanea è raggiunto mediante la procedura illustrata qui appresso.

Per i beni svizzeri di ritorno l'esenzione dall'imposta viene concessa al momento della reimpostazione in caso di importo irrilevante (inferiore a fr. 100) e mediante restituzione in caso di importo rilevante. In entrambi i casi, se il bene viene modificato sulla scorta di lavori di manutenzione all'estero, l'esenzione dall'imposta può essere ottenuta come per i beni svizzeri di ritorno, sempre che i costi di manutenzione pagati dall'importatore (mittente originario) siano stati dichiarati per l'imposizione e le altre condizioni per l'esenzione o la restituzione siano adempiute (beni ritornano al mittente originario in territorio svizzero, nessuna esenzione in virtù dell'esportazione, nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente in caso di restituzione).

2.4 Base di calcolo dell'imposta

2.4.1 Forniture tra persone strettamente vincolate

Se il fornitore e l'acquirente sono persone strettamente vincolate, continua a valere il principio che la controprestazione che sarebbe stata convenuta fra terzi indipendenti soggiace all'imposta sull'importazione (art. 54 cpv. 2 in relazione con l'art. 24 cpv. 2 LIVA). L'articolo 3 lettera h LIVA disciplina ora le situazioni in cui il fornitore e l'acquirente sono considerati persone strettamente vincolate.

Si tratta di rapporto strettamente vincolante se l'acquirente:

- è titolare di una partecipazione determinante nell'impresa del fornitore, o
- è vicino a una persona che è titolare di una partecipazione determinante nell'impresa del fornitore (p. es. familiare).

Una partecipazione è considerata determinante se l'acquirente o la persona ad esso vicina è titolare:

- di una partecipazione pari almeno al 10 per cento al capitale azionario o sociale del fornitore, oppure pari almeno al 10 per cento agli utili e alle riserve del fornitore

- di diritti di partecipazione nell'impresa del fornitore per un valore venale di almeno 1 milione di franchi.

È considerata persona vicina quella che, sulla scorta del rapporto strettamente vincolante, riceve una prestazione a un prezzo inferiore rispetto a quello usuale (vantaggio monetario).

2.4.2 Reimportazione di beni esportati nel regime doganale del perfezionamento passivo

Se i beni esportati nel regime doganale del perfezionamento passivo vengono reimportati con conclusione regolare del regime, le condizioni riportate di seguito devono essere adempiute affinché non venga imposto il valore di mercato del bene reimportato, bensì solo la controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero relativa ai lavori eseguiti sul bene all'estero (compreso il materiale nuovo):

- il bene era stato esportato temporaneamente per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto (nessuna esportazione nell'ambito di una vendita all'impresa che si occupa del perfezionamento o a terzi) e
- il bene torna al mittente in territorio svizzero.

Queste condizioni, applicate finora nella prassi amministrativa, sono ora ancorate nell'articolo 53 capoverso 1 lettera k e nell'articolo 54 capoverso 1 lettera e LIVA.

2.4.3 Costi fino al luogo di destinazione in territorio svizzero

A seconda dell'operazione che conduce all'importazione, la base di calcolo dell'imposta sull'importazione è la controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'importatore o un terzo in sua vece ha versato o deve versare per il bene oppure il valore di mercato del bene al luogo di destinazione in territorio svizzero (art. 54 LIVA).

L'aggiunta "al luogo di destinazione in territorio svizzero" significa che alla controprestazione o al valore di mercato devono sempre essere aggiunte, se non sono già comprese, le spese di trasporto del bene e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (p. es. spese assicurative, imposizione all'importazione, attività accessorie della logistica; vedi art. 54 cpv. 3 lett. b LIVA).

D'ora in poi non sono più determinanti i costi al primo luogo di destinazione in territorio svizzero, bensì i costi al luogo di destinazione in territorio svizzero verso il quale i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo lo spediteur, l'importatore o il destinatario. Il debito fiscale sorge simultaneamente all'obbligazione doganale (art. 56 cpv. 1 LIVA).

Se tali spese non sono ancora comprese nella controprestazione o nel valore di mercato, occorre innanzitutto stabilire il momento in cui sorge l'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 69 LD¹ (→ generalmente nel momento in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale). Tale accertamento avviene indipendentemente dal fatto che la dichiarazione doganale sia stata effettuata al confine o all'interno del territorio svizzero. Dopo aver effettuato tale determinazione, occorre verificare dove a questo punto, secondo lo spediteur, l'importatore o il destinatario, deve essere trasportato o inviato il bene da imporre.

Tutte le spese per il trasporto del bene e tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione rientrano nella base di calcolo dell'imposta sull'importazione. In Svizzera queste prestazioni sono esenti dall'IVA.

Esempi

- Bene importato nel traffico via terra o per via d'acqua con immissione in libera pratica presso un ufficio doganale di confine

¹ Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)

Un fornitore estero incarica uno spedizioniere di ritirare un bene presso di lui a Monaco e di trasportarlo al suo acquirente a Berna. Lo spedizioniere dichiara il bene all'ufficio doganale di confine per l'imposizione all'importazione.

Al momento della nascita del debito fiscale il luogo di destinazione determinante in territorio svizzero è Berna. Le spese delle prestazioni fornite dallo spedizioniere (trasporto, assicurazione, imposizione all'importazione ecc.) fino a Berna sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione.

- Bene importato nel traffico aereo; immissione del bene in libera pratica presso l'ufficio doganale aeroportuale dopo l'atterraggio

Uno speditore estero incarica uno spedizioniere di trasportare un bene nel traffico aereo da Tokyo a Zurigo-Aeroporto. L'importatore incarica un altro spedizioniere di imporre il bene all'importazione presso l'ufficio doganale di Zurigo-Aeroporto e di trasportarlo al suo domicilio commerciale a Lugano.

Al momento della nascita del debito fiscale, il luogo di destinazione determinante in territorio svizzero è Lugano. Le spese delle prestazioni fornite dai due spedizionieri fino a Lugano (trasporto Tokyo – Zurigo-Aeroporto, imposizione all'importazione, trasporto Zurigo-Aeroporto – Lugano ecc.) sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione.

- Bene importato presso l'ufficio doganale di confine o, nel traffico aereo, presso l'ufficio doganale aeroportuale dopo l'atterraggio; assegnazione a un regime sotto vigilanza doganale (p. es. regime di transito o di ammissione temporanea)

Un importatore incarica uno spedizioniere di ritirare un bene a Parigi, di assegnarlo al regime doganale di ammissione temporanea e di trasportarlo a Berna. Lo spedizioniere dichiara il bene presso l'ufficio doganale di confine o, nel traffico aereo, presso l'ufficio doganale aeroportuale nel regime di ammissione temporanea.

Al momento della nascita del debito fiscale, il luogo di destinazione determinante in territorio svizzero è Berna. Le spese delle prestazioni fornite dai due spedizionieri fino a Berna (trasporto Parigi – Berna, imposizione ecc.) sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione, dovuta condizionatamente al momento dell'apertura del regime di ammissione temporanea.

- Bene assegnato a un regime sotto vigilanza doganale (p. es. regime di ammissione temporanea, deposito doganale aperto) o immagazzinato in un deposito franco doganale; immissione del bene in libera pratica

Uno speditore estero incarica uno spedizioniere di ritirare un bene presso di lui a Milano e di immagazzinarlo in territorio svizzero. Dal confine doganale il bene è trasportato a Berna nel regime di transito e immagazzinato nel deposito doganale aperto dello spedizioniere. Dopo due mesi il bene viene immesso in libera pratica su ordine dello speditore estero (fornitore) e trasportato a Sion, dove viene consegnato all'acquirente del fornitore.

Al momento della nascita del debito fiscale, in occasione dell'immissione in libera pratica del bene, il luogo di destinazione determinante in territorio svizzero è Sion. Le spese delle prestazioni di trasporto fornite dallo spedizioniere (Milano – Berna, Berna – Sion ecc.), le spese di deposito nonché quelle concernenti l'imposizione nel regime di transito e l'immissione in libera pratica sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione.

2.5 Aliquota d'imposta (alimenti; stampati; carattere pubblicitario)

A Alimenti e additivi secondo la legge sulle derrate alimentari

Finora l'aliquota ridotta era applicabile all'importazione di cibi e bevande, escluse le bevande alcoliche.

D'ora in poi l'aliquota ridotta si applica all'importazione di alimenti e additivi secondo la legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (art. 25 cpv. 2 LIVA). Le bevande alcoliche non sono considerate alimenti, bensì generi voluttuari. Pertanto continuano a soggiacere all'aliquota normale (7,6%).

B Medicinali

I prodotti che non sono considerati medicinali imponibili all'aliquota ridotta ma aventi proprietà curative e terapeutiche attestate e che possono essere ingerite per via orale, erano fino ad ora equiparati ai prodotti commestibili e alle bevande sempre che non contengano più dello 0,5% vol. di alcol. Dal 1° gennaio 2010 questa pratica non potrà più essere mantenuta, poiché nella nuova LIVA la nozione "prodotti commestibili e bevande" è stata sostituita con "alimenti ed additivi secondo la legge sulle derrate alimentari" (vedi lettera A). Ora tali prodotti, se non sono considerati come alimenti ai sensi della legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992, soggiacciono all'imposta sull'importazione all'aliquota normale (7,6%).

C Giornali e riviste senza carattere pubblicitario

L'articolo 50 OIVA contiene una nuova definizione di "giornali e riviste senza carattere pubblicitario" che soggiacciono all'aliquota ridotta. Da tale definizione risulta, tra l'altro, che gli stampati che riservano uno spazio preponderante a iscrizioni sono imponibili all'aliquota normale (7,6%; vedi art. 50 lett. f OIVA).

D Libri e altri stampati (diversi da giornali e riviste) senza carattere pubblicitario

L'articolo 51 OIVA contiene una nuova definizione di "libri e altri stampati (diversi da giornali e riviste) senza carattere pubblicitario" che soggiacciono all'aliquota ridotta. Da tale definizione risulta, tra l'altro, che gli stampati destinati ad accogliere iscrizioni o figurine da collezione sono imponibili all'aliquota normale (7,6%). Sono esclusi i libri scolastici e didattici nonché determinati libri per l'infanzia quali i quaderni d'esercizi con illustrazioni accompagnate da testi a carattere complementare e gli album da dipingere o colorare contenenti modelli e istruzioni (art. 51 lett. d OIVA).

E Carattere pubblicitario

L'articolo 52 OIVA contiene una nuova definizione di "carattere pubblicitario", che dovrebbe consentire di portare avanti la prassi attuale. Solamente la sua applicazione in caso di importazioni concrete permetterà di verificare se il risultato è uguale alla situazione attuale. Giornali, riviste, libri e altri stampati con carattere pubblicitario soggiacciono all'imposta sull'importazione all'aliquota normale (7,6%).

2.6 Prescrizione e riscossione posticipata; aumento successivo della controprestazione

A Termine di prescrizione e riscossione posticipata

Se all'importazione di un bene è stato riscosso un importo IVA troppo basso oppure a torto non è stata riscossa l'IVA, essa può essere riscossa a posteriori durante cinque anni (termine di prescrizione di cinque anni). La base legale è costituita dall'articolo 56 capoverso 4 LIVA in relazione con l'articolo 75 LD, che disciplina la prescrizione dell'obbligazione doganale.

B Aumento successivo della controprestazione da parte del fornitore entro il termine di prescrizione

Se entro il termine di prescrizione il debito fiscale è aumentato a causa dell'aumento successivo della controprestazione da parte del fornitore, l'imposta sull'importazione di cui è stato calcolato un importo insufficiente deve ora essere comunicata entro 30 giorni da tale adeguamento alla direzione del circondario in cui è avvenuta l'importazione (art. 56 cpv. 5 LIVA).

La notifica e l'adeguamento dell'imposizione possono essere omessi se l'imposta sull'importazione da versare a posteriori può essere dedotta integralmente a titolo d'imposta

precedente, conformemente all'articolo 28 LIVA, nel rendimento periodico destinato alla competente Amministrazione delle contribuzioni.

Questa rinuncia alla notifica e al versamento posticipato sulla scorta del diritto alla deduzione dell'imposta precedente si applica solamente in caso di modifica del debito fiscale a causa di un aumento successivo della controprestazione da parte del fornitore. La suddetta rinuncia non è possibile se l'imposta sull'importazione è stata imposta in modo errato già al momento dell'importazione oppure se a torto non è stata riscossa.

I motivi per l'aumento successivo della controprestazione sono

- le modifiche contrattuali da parte del fornitore;
- gli adeguamenti di prezzo convenuti tra imprese collegate in base a direttive riconosciute (p. es. direttive dell'OCSE, "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations" dell'OCSE).

La notifica alla direzione di circondario deve contenere le seguenti informazioni (art. 116 OIVA):

- data di inizio e fine del periodo per il quale le controprestazioni sono oggetto di un adeguamento successivo;
- le controprestazioni calcolate in questo periodo;
- il totale degli adeguamenti delle controprestazioni;
- la ripartizione dell'adeguamento delle controprestazioni sulle diverse aliquote d'imposta.

I prezzi o le indicazioni di valore in valuta estera impiegati per determinare l'adeguamento delle controprestazioni vanno convertiti in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo. Per determinare il debito fiscale, l'AFD può, nel singolo caso, esigere documenti supplementari.

2.7 Procedura di riporto del pagamento all'importazione

Per la procedura di riporto del pagamento non si applica più il termine di prescrizione dell'imposta sull'importazione, bensì quello dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 117 OIVA). Nella nuova LIVA, le disposizioni relative al termine di prescrizione per l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e l'imposta sull'importazione sono diverse: per la prima è determinante l'articolo 42 LIVA, mentre per la seconda l'articolo 56 capoverso 4 LIVA (vedi cifra 2.6 lettera A della presente circolare).

Coloro che sono membri, in territorio svizzero, di un gruppo d'imposizione (art. 13 LIVA) e contemporaneamente titolari di un'autorizzazione della competente Amministrazione delle contribuzioni per l'applicazione della procedura di riporto del pagamento all'importazione di beni (art. 63 LIVA), ricevono un numero IVA particolare che inizia con la cifra 8 (p. es. 800 000). Fanno eccezione i rappresentanti di un gruppo d'imposizione che agiscono con il numero IVA del gruppo.

Si rammenta che l'autorizzazione per l'applicazione della procedura di riporto non si applica mai per l'intero gruppo d'imposizione, bensì solo per il singolo membro del gruppo che ha ottenuto l'autorizzazione. Se, all'interno di un gruppo d'imposizione, diversi membri o il rappresentante intendono applicare la procedura di riporto, ogni singolo membro o rappresentante deve essere titolare di una propria autorizzazione.

Lo scopo del numero IVA particolare per membri del gruppo d'imposizione in relazione alla procedura di riporto del pagamento è il seguente: se il membro di un gruppo è titolare di un'autorizzazione per applicare la procedura di riporto e intende importare un bene nella procedura di riporto, egli deve presentare all'ufficio doganale un documento dello speditore del bene sul quale sono indicati il numero IVA particolare del membro del gruppo e il suo numero di autorizzazione. Qualora sul documento sia invece indicato il numero IVA del rappresentante del gruppo, il membro del gruppo non può applicare la procedura di riporto.

Dato che finora l'AFD aveva tollerato, in singoli casi, il fatto che sul documento dello speditore fosse indicato il numero IVA del rappresentante del gruppo, ai titolari di siffatte autorizzazioni viene concesso un periodo di transizione fino al **31 marzo 2010**. In tal modo essi hanno la possibilità di informare a tal proposito i propri fornitori all'estero. A partire dalla suddetta data, le dichiarazioni doganali con domanda di applicazione della procedura di riporto del pagamento presentate da membri di un gruppo d'imposizione con numero IVA particolare saranno accettate solo se sul documento dello speditore è indicato, oltre al numero di autorizzazione, anche il numero IVA particolare del membro del gruppo.
